DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1985

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(85/631/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carnie bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1985, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia, impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. *Germania*
   100 t originarie del Botswana
   450 t originarie dello Swaziland
   600 t originarie dello Zimbabwe
2. *Regno Unito*
   1 000 t originarie del Botswana
   600 t originarie dello Zimbabwe
3. *Paesi Bassi*
   200 t originarie del Botswana

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.